



## **VERIFICA PATRIMONIO ETS PER ISCRIZIONE AL RUNTS CON ACQUISIZIONE DELLA PERSONALITA' GIURIDICA**

In caso di adeguamento alle disposizioni del Codice del terzo Settore (CTS) degli statuti di persone giuridiche esistenti (associazioni e/o fondazioni) per procedere alla loro iscrizione nel registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), è necessario, almeno in questa prima fase applicativa, in mancanza di istruzioni ufficiali, esibire una relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro, dalla quale risulti che il patrimonio dell'ente non è inferiore ai minimi di legge (€. 15.000,00 per le associazioni riconosciute e €. 30.000,00 per le fondazioni) (art. 22, c. 4, CTS)

Sul punto sono state manifestate due diverse opinioni:

- un'opinione minoritaria sostiene che per gli enti esistenti la sussistenza del patrimonio (al di sopra del limite di legge) potrebbe essere dimostrato mediante una situazione patrimoniale aggiornata dell'ente, senza che vi sia la necessità di ricorrere alla relazione giurata, posto che l'art. 22, c. 4, del CTS prescrive la verifica del patrimonio minimo per il "conseguimento" della personalità giuridica

- l'opinione prevalente è invece nel senso della necessità anche in questo caso della relazione giurata prevista dall'art. 22, c. 4 del CTS, posto che l'art. 18 del D.M. 106 del 15/09/2020 (istitutivo del RUNTS) stabilisce che il Notaio che ha ricevuto il verbale del competente organo di ente dotato di personalità giuridica contenente la decisione di ottenere l'iscrizione nel RUNTS, adeguando lo statuto, deve verificare la sussistenza delle condizioni previste dal CTS compreso il patrimonio minimo ai sensi dell'art. 22, c. 4 del CTS (e l'art. 22, c. 4, CTS suddetto prevede per l'appunto che la verifica del patrimonio, se non costituito da solo denaro, debba essere fatta mediante relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro)

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali non ha fornito specifiche istruzioni al riguardo. Pertanto in questa prima fase applicative appare prudente attenersi a quella che è l'interpretazione prevalente e avvalersi, pertanto, della relazione giurata di stima (anche per non correre il rischio di vedersi poi sospesa dai competenti organi la procedura di iscrizione al RUNTS)